



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 16 settembre 2011 (20.09)
(OR. en/es)

Fascicolo interistituzionale:
2008/0028 (COD)

13135/11
ADD 1 REV 1

CODEC 1257
DENLEG 107
SAN 155
CONSOM 130

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 6172/08 DENLEG 10 SAN 25 CONSOM 18 CODEC 162

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (**seconda lettura**)
– Approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo (**AL + D**)
Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione sulle informazioni in merito ai metodi di macellazione degli animali

Formatted:
Centered

Nel contesto della futura strategia dell'UE per la protezione e il benessere degli animali si rifletterà se procedere a uno studio sull'opportunità di fornire ai consumatori le informazioni pertinenti sullo stordimento degli animali prima della macellazione.

Formatted:
English (U.K.)

Formatted:
English (U.K.)

Formatted:
English (U.K.)

Field Code
Changed

Formatted:
English (U.K.)

Dichiarazione della Commissione sull'aspartame

Il 4 maggio 2011 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di procedere a una nuova valutazione approfondita della sicurezza dell'aspartame. L'EFSA ha accettato tale richiesta e la sua valutazione scientifica dovrebbe essere completata entro il settembre 2012. La Commissione accerterà che l'EFSA esamini anche l'effetto dell'aspartame sulle donne incinte. Alla luce del parere dell'EFTA la Commissione valuterà se occorra riesaminare la legislazione esistente in merito all'aspartame e, se del caso, intraprenderà le opportune misure legali come ad esempio la revisione dei livelli massimi consentiti e/o l'obbligo di fornire informazioni ai consumatori.

Dichiarazione della Commissione sulle sostanze alimentari coloranti

La Commissione collabora con gli Stati membri per sviluppare linee guida sulla classificazione degli estratti alimentari aventi proprietà coloranti. Si prevede che tali linee guida saranno completate nel secondo semestre del 2012. I risultati di questo lavoro tecnico serviranno da base per perfezionare la definizione di sostanze alimentari coloranti e per fornire informazioni accurate ai consumatori in relazione all'uso degli ingredienti alimentari aventi proprietà coloranti.

Dichiarazione della Commissione sui prodotti alimentari preimballati per la vendita diretta

Lo status dei prodotti alimentari preimballati per la vendita diretta in termini di prescrizioni d'igiene e l'informazione alimentare da fornire nel merito verranno esaminati nel contesto della futura revisione del pacchetto "igiene alimentare".

Formatted:
English (U.K.)

Formatted:
English (U.K.)

Formatted:
English (U.K.)

Field Code
Changed

Formatted:
English (U.K.)

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di attuazione di atti di esecuzione

La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, punto b) in modo sistematico. Il ricorso a tale disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione *può* adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che esso costituisce un'eccezione alla regola stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, punto b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.

Dichiarazione della Spagna su forme di espressione e presentazione alternative

La Spagna è persuasa che, nonostante le modifiche apportate al progetto di regolamento durante la seconda lettura, la possibilità d'impiego di forme di espressione e presentazione supplementari nell'etichettatura nutrizionale sia problematica e non comporti una migliore informazione dei consumatori.

Come già ha dichiarato in occasione dell'adozione della posizione comune in prima lettura, la Spagna è fermamente convinta che la coesistenza di forme differenti di espressione e presentazione senza una base armonizzata favorirà la presenza sul mercato di prodotti alimentari la cui etichettatura comprenderà diversi tipi di informazioni nutrizionali di difficile comprensione per i consumatori.

Le campagne pubblicitarie - tese a migliorare la conoscenza dei grafici e dei simboli utilizzati nelle nuove forme di espressione e presentazione - che saranno organizzate nei paesi in cui saranno attuati tali modelli alternativi, non saranno disponibili per i consumatori di altri Stati membri.

La Spagna sottolinea le difficoltà del tentativo di esportazione di politiche nutrizionali da un paese all'altro, a causa delle diverse abitudini alimentari esistenti negli Stati membri.

Formatted:
English (U.K.)

Formatted:
English (U.K.)

Formatted:
English (U.K.)

Field Code
Changed

Formatted:
English (U.K.)

Inoltre, nonostante le nuove disposizioni incluse nel testo dell'articolo 34 della proposta, le forme di espressione e di presentazione alternative rischiano di creare una frattura nel mercato interno con ripercussioni sulla concorrenza.

Infine, l'attuale formulazione comporta un aumento degli oneri amministrativi per gli Stati membri e impedisce i progressi verso un mercato interno omogeneo.

Per questi motivi, la Spagna avrebbe preferito l'armonizzazione di tali questioni, in quanto unico mezzo per giungere ad un elevato livello di informazione dei consumatori e ad un buon funzionamento del mercato interno.

Dichiarazione della Slovenia

La Slovenia sostiene l'adozione del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pur non approvando le disposizioni concernenti l'etichettatura delle bevande alcoliche. Tali disposizioni, a nostro avviso, non sono conformi all'obiettivo del regolamento, che consiste nel migliorare le norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari fornendo ai consumatori le informazioni essenziali per effettuare scelte di acquisto informate.

L'esenzione di determinate bevande alcoliche dai requisiti obbligatori di etichettatura per le bevande di cui all'articolo 16, paragrafo 4 non è conforme agli obiettivi della politica sanitaria dell'UE. La Slovenia è particolarmente preoccupata per gli effetti negativi sulla salute derivanti da un consumo nocivo e pericoloso di alcol e per le relative conseguenze a livello economico e sociale, in particolare tra i bambini e i giovani. Talune bevande alcoliche (gli "alcopop") sono particolarmente attraenti per i giovani e possono così contribuire a un maggiore consumo di alcolici tra i minori. Il consumo di bevande alcoliche può inoltre provocare un aumento di peso e pertanto le indicazioni relative al valore energetico delle bevande alcoliche figuranti nell'etichettatura costituiscono informazioni importanti.

La Slovenia invita quindi la Commissione ad approfondire, in occasione dell'elaborazione della relazione concernente l'applicazione dell'articolo 18 e dell'articolo 30, paragrafo 1, la questione dell'esenzione di talune bevande alcoliche dagli obblighi di etichettatura e a riservare particolare attenzione all'obbligo di fornire informazioni sul valore energetico. Esortiamo inoltre la Commissione a corredare tale relazione di una proposta legislativa che stabilisca le regole relative all'elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i prodotti alcolici.

Formatted:
English (U.K.)

Formatted:
English (U.K.)

Formatted:
English (U.K.)

Field Code
Changed

Formatted:
English (U.K.)